



SENTENZA - 190/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Oriella MARTORANA Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Marco ERATINI Consigliere

Elavia D'ORO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~~nel giudizio di responsabilità iscritto al n. XX del ruolo generale~~
~~promosso da:~~

~~- prof. XX, nato ad XX XXX (c.f.~~

~~XX XX XX) e residente a XX, in XX XX XX,~~

~~rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola~~

~~Ottaviani (c.f. TTVNCL68L21D810V - p.e.c.~~

~~avv.nicolaottaviani@mypec.eu) ed elettivamente domiciliato nel suo~~

~~studio a Frosinone, in via Cesare Terranova n. 6.~~

~~- appellante -~~

contro

~~Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei~~

~~conti per il Lazio, in persona del Procuratore regionale pro tempore,~~

	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale <i>pro tempore</i> ,	
	- appellati -	
	per la riforma	
	della sentenza n. XX/XX della Sezione giurisdizionale regionale della	
	Corte dei conti per il Lazio, depositata il 13 gennaio 2022.	
	Visti l’atto di appello, le conclusioni scritte della Procura generale,	
	nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 26 marzo 2025, tenutasi con	
	l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Alessia Spirito, il	
	magistrato relatore, Cons. Antonio Palazzo, il difensore	
	dell’appellante, Avv. Ottaviani, e il rappresentante della Procura	
	generale della Corte dei conti, Vice Procuratore generale Sabrina	
	D’Alesio, come da verbale di udienza.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. XX/XX del XX XX XX la Sezione	
	giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, accertata la	
	sussistenza nella specie degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivo	
	della responsabilità amministrativa imputata al convenuto, ravvisato	
	il concorso causale nella produzione del danno erariale, quantificato	
	da parte attrice in € 38.790,99, anche di soggetti non evocati in giudizio,	
	nella misura del trenta per cento del suddetto importo, in parziale	
	accoglimento della domanda avanzata dalla locale Procura regionale	
	ha condannato il prof. Ramunto, odierno appellante, all’epoca dei fatti	
	2	

	direttore del Conservatorio statale di Musica “Licinio Refice” di	
	Frosinone, al pagamento, in favore del predetto Conservatorio, della	
	somma di € 27.153,00. per avere con condotta, sia omissiva che attiva,	
	gravemente colposa, contribuito in maniera preponderante a cagionare	
	all’amministrazione pubblica di appartenenza un danno erariale	
	indiretto, di natura patrimoniale.	
	Tale danno erariale è costituito dagli esborsi, a titolo di spese legali e	
	di penalità, che detto Conservatorio ha corrisposto a uno studente per	
	effetto della omessa esecuzione di provvedimenti cautelari emessi dal	
	Tribunale di Frosinone (nella specie, l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 3	
	gennaio 2016, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 26	
	aprile 2016, con cui la suddetta autorità giudiziaria aveva ordinato al	
	Conservatorio di adottare, entro un determinato termine, i necessari	
	provvedimenti organizzativi al fine di consentire allo studente	
	ricorrente, ammesso, dopo l’iniziale esclusione, a frequentare le lezioni	
	“biennio didattico di secondo livello, sottoclasse AM77 violino”, stabilendo,	
	per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento	
	cautelare, il pagamento di una penale di natura pecuniaria, e disposto	
	la conseguente condanna del medesimo conservatorio al pagamento	
	delle spese di lite.	
	Poiché tale ordine era rimasto ineseguito, la medesima l’autorità	
	giudiziaria civile, adita nuovamente dall’interessato, aveva poi con	
	ordinanza del 14 novembre 2016 nominato un commissario <i>ad acta</i>	
	perché provvedesse in via sostitutiva, con ulteriore condanna del	
	Conservatorio alle spese di lite.	
	3	

Il Conservatorio aveva poi instaurato un giudizio di revocazione dell'ordinanza del 26 aprile 2016, dichiarato inammissibile sempre dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 9 gennaio 2018, con condanna alle relative spese di lite.

1.1. In particolare, considerata come definitivamente accertata la ricostruzione diacronica dei fatti effettuata dalla Procura attrice nell'atto introduttivo del giudizio, non essendo questa oggetto di contestazione da parte della difesa del convenuto, il Giudice di prime cure ha qualificato come *"gravemente violativa dei principi di legittimità e di buon andamento dell'azione amministrativa"* la condotta del Conservatorio.

Invero, il predetto Conservatorio - ricevuta in data 25 marzo 2014 da uno studente classificatosi primo degli idonei non vincitori alla procedura pubblica di ammissione al corso accademico *"biennio didattico di secondo livello, sottoclasse AM77 violino"* per l'a.a. 2013-2014 - un reclamo avverso la graduatoria, approvata il 29 gennaio 2014, per asserita mancanza del possesso da parte di uno dei candidati risultati vincitori di titolo idoneo - ha atteso circa sei mesi dalla formale adozione in via di autotutela, avvenuta il 24 ottobre 2014, del:

- provvedimento di esclusione dalla graduatoria del candidato vincitore privo di titolo idoneo;
- e conseguente ammissione dello studente che aveva sporto reclamo;

per comunicare a quest'ultimo la sua ammissione a frequentare il corso dianzi indicato.

Tale condotta connotata dai *“caratteri della illegittimità”* è non solo l’inerzia serbata nel dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Frosinone del 3 gennaio 2016 *“(…) in quanto si è posta in contrasto con uno specifico ordine giudiziale, il quale vincolava nell’an l’Amministrazione (…), lasciando a quest’ultima margini di discrezionalità solamente in riferimento al quomodo (…)”*, ma anche la decisione di insistere *“pervicacemente nel resistere in giudizio”* anziché *“(…) adempiere al dictum del Tribunale di Frosinone (…)”* (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata).

1.1.1. Valutato come *“arbitrario e irrazionale”*, il Giudice di prime cure ha dunque ritenuto tale contegno l’antecedente causale del danno erariale contestato dalla Procura attrice, posto che in sua assenza non si sarebbe verificato l’esborso sostenuto dal Conservatorio.

1.2. Così inquadrata la fattispecie, il Giudice di prime cure ha poi individuato, alla luce del d.P.R. n. 132/2003 (regolamento che reca i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali), e, in particolare, nei seguenti articoli: art. 6, comma 4, art. 8, comma 3, lett. a), ed art. 13, nel direttore del Conservatorio, ruolo ricoperto *pro tempore* nella specie dal prof. Ramunto, odierno appellante, l’organo cui ricondurre principalmente le condotte amministrative attive e omissive illegittime che hanno dato causa al danno erariale per cui è giudizio, giacché:

“(…) rientrava nelle competenze funzionali di quest’ultimo, quale vertice didattico del Conservatorio, l’adozione dei provvedimenti organizzativi per la programmazione delle lezioni di recupero; [così come] le richiamate norme [del regolamento] mettono in luce come la figura del Direttore sia investita

di ampi compiti in materia di organizzazione della didattica dell'Istituto, cui deve ricondursi anche l'adozione dei provvedimenti necessari alla previsione di corsi aggiuntivi straordinari (...), l'eventuale potere di revisione in autotutela dei provvedimenti adottati dalle commissioni di ammissione ai corsi (come avvenuto nel caso di specie) (...), [e sia] titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente (...)" (pag. 19 della sentenza impugnata).

Invece, è da escludersi che dette competenze spettassero al direttore amministrativo, risolvendosi le sue competenze in ambito didattico "(...) a dare supporto amministrativo-contabile (...) alle decisioni organizzative in materia di definizione dei corsi che, tuttavia, ricadono nella sfera di competenza del Direttore del Conservatorio." (pag. 20 della sentenza impugnata).

1.3. In ordine all'elemento soggettivo della contestata responsabilità amministrativa, il Giudice di prime cure ne ha riscontrato positivamente la sussistenza:

- per la grave negligenza nell'esecuzione dei propri doveri di ufficio;
- nonché per la grave imprudenza e incoerenza dimostrate nella specie dal predetto direttore del Conservatorio, odierno appellante, considerato che:

"(...) dagli atti acquisiti al fascicolo di causa non emerge alcun elemento da cui evincere una sostanziale attività posta in essere dall'odierno convenuto per ottemperare all'ordine del giudice.

Traspare, invece, la prolungata inerzia, interrotta solamente dall'intervento del commissario ad acta."

Così come dai medesimi atti risulta che la richiesta avanzata dal medesimo prof. Ramunto Raffaele all'Avvocatura distrettuale dello Stato affinché presentasse reclamo avverso l'ordinanza *ex art. 700 c.p.c.* del Tribunale di Frosinone del 3 gennaio 2016, era supportata dalla *"(...) motivazione – infondata – di non avere possibilità di dare attuazione all'ordine di ammettere [lo studente] al corso di violino (...)",* esponendo in tal modo il Conservatorio a pressoché certa condanna al pagamento di ulteriori spese di lite, stante il prevedibile esito del reclamo (pagg. 21 e 23 della sentenza impugnata).

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 2 maggio 2022, il prof. Ramunto, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottaviani, ha impugnato la suindicata sentenza siccome ritenuta errata e ingiusta chiedendone:

in via principale: l'integrale riforma con il favore delle spese di lite;
in via subordinata; la riforma sull'importo di condanna, di cui chiede la riduzione:

"in considerazione del ruolo assunto nella vicenda de qua, dalla figura del Direttore Amministrativo, oltretutto degli altro docenti indicati in narrativa" (pag. 11 dell'atto di citazione in appello).

2.1. L'appello è affidato ai due motivi d'impugnazione, di cui uno articolato in due *sub*-motivi, così rubricati:

"1. Inosservanza ed erronea applicazione del quadro regolamentare, applicabile al caso di specie, ossia al D.p.r. n. 132/2003. Insussistenza del nesso di causalità, in via principale, tra la condotta dell'odierno ricorrente ed il danno sofferto dal conservatorio.";

	<i>“2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, in ordine alla mancata</i>	
	<i>citazione in giudizio dei soggetti ritenuti corresponsabili del danno.”;</i>	
	<i>“2.2. Ed ancora. Insufficienza, illogicità ed erroneità della motivazione</i>	
	<i>adottata dal Giudice Contabile, il quale ha ritenuto di poter attribuire alla</i>	
	<i>condotta degli altri soggetti coinvolti minima rilevanza causale, tale da</i>	
	<i>escludere la responsabilità dei menzionati.”.</i>	
	3. Con atto depositato il 25 febbraio 2025, la Procura generale presso la	
	Corte dei conti ha rassegnato le proprie conclusioni argomentando in	
	merito alla ritenuta infondatezza, sotto plurimi profili, dei motivi	
	dell’appello avversario, di cui ha chiesto, pertanto, l’integrale rigetto.	
	4. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, esposte dal difensore	
	dell’appellante e dal rappresentante della Procura generale le	
	rispettive posizioni e conclusioni, come da verbale d’udienza, il	
	giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L’appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.	
	1. Con il primo motivo, rubricato come dianzi indicato, la difesa del	
	prof. Ramunto lamenta, in primo luogo, l’erroneità e l’ingiustizia della	
	sentenza impugnata perché avrebbe causalmente imputato il fatto	
	dannoso per cui è giudizio alla condotta del proprio assistito sulla base	
	di una errata interpretazione del d.P.R. n. 132/2003.	
	1.1. Invero, tale fonte normativa, diversamente da quanto ritenuto dal	
	Giudice di prime cure, ricondurrebbe alle competenze funzionali del	
	direttore amministrativo, quale rappresentante legale dell’ente, e non	
	8	

	a quelle del direttore del Conservatorio la possibilità per l'Istituto di	
	costituirsi e resistere in giudizio (in proposito, la difesa pone a raffronto	
	gli artt. 6 e 13 del citato d.P.R.).	
	1.2. Inoltre, prosegue la difesa in esame, il Giudice di prime cure	
	avrebbe obliterato la circostanza che il proprio assistito aveva assunto	
	iniziative per organizzare le lezioni di recupero in favore dello	
	studente che a seguito di reclamo era stato successivamente ammesso	
	al corso di cui si tratta, ma che tali iniziative erano state frustrate	
	dall'atteggiamento non collaborativo del corpo docenti cui sarebbe	
	spettato di organizzare e impartire concretamente le lezioni in	
	questione.	
	1.3. Peraltro, a dimostrazione dell'insussistenza sia di imperizia, che di	
	"grave e perpetrata inerzia" da parte del proprio assistito, che nella	
	specie, invece, sarebbero state erroneamente rinvenute dal Giudice di	
	prime cure, la difesa in esame evidenzia:	
	- da un lato, la solerzia del prof. Ramunto, il quale aveva più volte	
	richiesto al Ministero competente di esprimere il proprio parere in	
	ordine alla problematica (definita " <i>vexata quaestio</i> ") dell'equipollenza	
	del titolo rilasciato da un ente musicale estero, di cui era in possesso	
	il candidato vincitore poi escluso, e il titolo rilasciato da un ente	
	musicale nazionale, e che tale richiesta era rimasta inevasa;	
	- dall'altro lato, la non imputabilità al proprio assistito del	
	rallentamento nella definizione della vicenda amministrativa in	
	esame determinato dalle diverse attività di natura amministrativa (si	
	menzionano le istanze di accesso agli atti, l'esito dei pareri richiesti al	
	9	

	Ministero, all'Avvocatura dello Stato e alla Soprintendenza regionale)	
	che erano state poste in essere <i>"(...) anche in via incidentale e istruttoria</i>	
	<i>(...) al sol fine di poter dare attuazione al diritto dello studente (...)"</i> (pag.	
	7 dell'atto di citazione in appello).	
	1.4. Sotto altro profilo, la difesa in discorso sottolinea come il proprio	
	assistito <i>"(...) sin dal primo momento si [fosse] attivato per dare concreta</i>	
	<i>attuazione al diritto non solo [dello studente successivamente ammesso],</i>	
	<i>bensì anche dell'altro studente prima ammesso e poi escluso (...)"</i> , e che il	
	Giudice di prime cure non ha adeguatamente considerato sia la	
	complessità della vicenda in discorso – complessità di cui sarebbe	
	dimostrazione la motivazione del rifiuto opposto dal corpo docenti <i>"a</i>	
	<i>ratificare"</i> la decisione adottata in via di autotutela dal prof. Ramunto –	
	sia la circostanza che la scelta di volta in volta di resistere e agire in	
	giudizio trovava l'avallo dell'Avvocatura dello Stato, che ha assunto la	
	rappresentanza e la difesa del Conservatorio nei giudizi cautelare e di	
	revocazione instaurati, la quale se avesse ritenuto che gli argomenti	
	difensivi prospettati dall'Amministrazione non erano sostenibili in	
	giudizio avrebbe potuto:	
	<i>"(...) abbandonare il giudizio ovvero comporre in modo alternativo la</i>	
	<i>controversia (...)"</i> (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).	
	2. Con il secondo articolato motivo, rubricato come sopra trascritto, la	
	difesa del prof. Ramunto censura la sentenza impugnata nella parte in	
	cui (pag. 24 della sentenza impugnata), con motivazione ritenuta	
	insufficiente, illogica ed erronea, ha attribuito alla condotta di altri	
	soggetti non evocati in giudizio, interni al Conservatorio e coinvolti	
	10	

nella vicenda amministrativa di cui si discorre, solo un minimo contributo causale al fatto dannoso per cui è causa.

2.1. Segnatamente, ad avviso della difesa dell'odierno appellante il Giudice di prime cure non avrebbe dato adeguato rilievo, ai fini qui considerati, alla posizione assunta nella vicenda *de qua* dal corpo docente.

Invero, come risulterebbe dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio, tale corpo docente con il proprio comportamento ostruzionistico e dilatorio avrebbe di fatto bloccato la conclusione dell'istruttoria finalizzata all'ammissione dello studente inizialmente non vincitore e, così, precluso a quest'ultimo di partecipare effettivamente alle lezioni del corso di violino nell'anno scolastico al quale risultava ammesso.

Pertanto, il contributo causale del contegno tenuto dal corpo docente alla produzione del danno erariale contestato al proprio assistito non avrebbe affatto:

"(...) i caratteri della minima rilevanza, in quanto, direttamente incidente, in via principale, se non esclusiva, sulla causazione del danno, in questa sede, ritenuto accertato." (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).

2.2. Per altro verso, la difesa dell'odierno appellante contesta il passo della sentenza impugnata nel quale il Giudice di prime cure riferisce delle modalità di comunicazione utilizzate dal Conservatorio per partecipare allo studente interessato, ammesso al corso a seguito di reclamo, per denotare l'inadeguatezza dell'attività posta in essere dal proprio assistito.

Risulterebbe dagli atti, infatti, che lo studente in questione aveva ricevuto la comunicazione della propria ammissione il 13 aprile 2015 a mezzo fax presso il domicilio eletto (lo studio legale dell'avvocato che lo assisteva nella fase precontenziosa), di tal che sarebbe destituita di fondamento la ricostruzione fattuale offerta sul punto dalla sentenza impugnata:

"(...) in quanto il fax, per orientamento costante, è mezzo idoneo oltre che ad effettuare le notifiche anche ad attestare ovvero a validare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, il quale, nel caso di specie risultava essere domiciliato ex lege presso lo studio del proprio difensore e procuratore (...)" (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).

2.3. Alla stregua di quanto precede, la difesa dell'odierno appellante prof. Ramunto Raffaele ritiene, in conclusione, che alcuna condotta negligente possa essere addebitata al proprio assistito, che, anzi, si è attivato prontamente, anche andando oltre le proprie competenze funzionali:

- sia al fine di dare immediata attuazione al diritto dello studente di partecipare al corso di violino;
- che all'esecuzione degli obblighi derivanti dai provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del Conservatorio statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone dovessero attendere:

"(...) altre autorità, figure e competenze presenti all'interno dell'Istituto di Istruzione superiore del Conservatorio Licinio Refice." (pag. 11 dell'atto di citazione in appello).

	3. L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.	
	3.1. Principiando dall'esame del primo motivo d'appello, ritiene il	
	Collegio che esso sia destituito di fondamento.	
	3.2. Contrariamente a quanto opinato dalla difesa dell'odierno	
	appellante, nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha fatto	
	buon governo delle regole di valutazione delle prove introdotte in	
	giudizio dalle parti e ha correttamente interpretato la fonte normativa	
	di riferimento che disciplina le diverse sfere di competenza degli	
	organi delle istituzioni artistiche e musicali, al cui ambito appartiene il	
	Conservatorio danneggiato, esponendo le ragioni di fatto e di diritto	
	poste a base del proprio convincimento in maniera chiara, esauriente e	
	corretta, e che il Collegio condivide.	
	3.3. La disamina degli atti dimostra come l'appellante, direttore <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> del Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone abbia	
	gestito la vicenda amministrativa in esame con modalità censurabili sul	
	piano fattuale e giuridico tali da integrare gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa al medesimo ascritta, tenuto conto:	
	• dei poteri attribuitigli da specifiche disposizioni del d.P.R. n.	
	132/2003 e dello Statuto dell'ente;	
	• da una puntuale disposizione del bando per l'ammissione per	
	l'anno accademico 2013/2014 di 15 studenti al corso di diploma	
	accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe AO77, di cui	
	3 destinati alla sottoclasse AM77 (Violino), di durata biennale,	
	indetto con proprio provvedimento prot. n. 9063 del 15 novembre	
	2013 e precisamente l'art. 2, terzo capoverso, secondo periodo, in cui	
	13	

si prevede che: *“Il Direttore del Conservatorio potrà procedere alle esclusioni dalle graduatorie di ammissione anche a seguito di verifiche successive”*) –,

3.3.1. Segnatamente, se il ritardo, rispetto alla pubblicazione della graduatoria, intervenuta il 29 gennaio 2014 (quasi 9 mesi di distanza), e al deposito del reclamo da parte dello studente C.C. classificatosi primo degli idonei non vincitori, avvenuto in data 25 marzo 2014 (quasi 7 mesi di distanza), nell’adozione del provvedimento prot. n. 8699 del 24 ottobre 2014 di annullamento in autotutela dell’iscrizione alla sottoclasse del corso in questione (e conseguente depennamento dalla presupposta graduatoria) di uno studente classificatosi tra i vincitori ma che, a seguito di *“verifiche successive”*, indotte dal reclamo dello studente pretermesso, era risultato privo del possesso di titolo idoneo, trovava in qualche modo giustificazione nella peculiarità della questione (equipollenza di un titolo rilasciato da ente extraeuropeo) e nella conseguente complessità della relativa istruttoria, altrettanto non può dirsi rispetto a quanto avvenuto successivamente.

Infatti, appare manifestamente irragionevole e privo di qualsivoglia giustificazione logica e giuridica che il prof. Ramunto non solo si attardasse a comunicare all’interessato l’esito del reclamo da questi presentato, ma anche valutasse l’iscrizione al corso di quest’ultimo come una *“possibilità”* e non come una conseguenza doverosa del provvedimento adottato in autotutela di cui si è detto (si veda, in proposito, la nota prot. n. 270/D10 del 13 gennaio 2015, con oggetto: *“Convocazione commissione per il biennio di Didattica A077 – C. C.”*, con

cui l'odierno appellante dispose per il successivo 15 gennaio 2015 la convocazione dei docenti del Dipartimento di Didattica "per la valutazione degli aspetti organizzativi e didattici relativi al possibile reintegro dello studente C.C. al biennio di Didattica A077" (enfasi aggiunta).

3.3.2. Altrettanto censurabile, per la sua irragionevolezza e contraddittorietà, è il contegno tenuto dall'odierno appellante anche successivamente, ove si consideri:

- da un lato, che solo a seguito della richiesta del legale dello studente, inviata al Conservatorio con raccomandata il 1° aprile 2015, di conoscere l'esito del reclamo presentato l'anno prima (25 marzo 2014), il medesimo prof. Ramunto adottava il provvedimento prot. n. 2149/F-7 del 13 aprile 2015, asseritamente comunicato via fax presso il domicilio eletto dell'interessato – circostanza peraltro contestata da quest'ultimo in sede giudiziaria – con il quale dispose " - di rettificare formalmente, per effetto del provvedimento di autotutela dell'Amministrazione adottato nei confronti del Sig. M.D.M. la graduatoria degli aventi titolo all'iscrizione al corso di II livello ad indirizzo didattico classe A077, sottoclasse AM77, rinnovando la pubblicazione all'Albo della stessa in data odierna [e] – per l'effetto, di immatricolare il Sig. C. C. al corso accademico di biennio di II livello ad indirizzo didattico classe A077, sottoclasse AM77, con effetto immediato e con valenza giuridica 1.11.2013", e convocò, con nota prot. n. 2273/A2 del 17 aprile 2015, con oggetto: Convocazione straordinaria a seguito del provvedimento direttoriale del 13 aprile 2015, prot. n. 2149/f7, di ammissione al corso di II livello ad indirizzo

	didattico classe A077, dello studente C.C., i docenti del Dipartimento	
	didattico e il direttore amministrativo “(...) per discutere in ordine	
	all’organizzazione didattica delle lezioni alla luce del reinserimento dello	
	studente C.C. al corso abilitante A/077, a seguito del provvedimento	
	direttoriale del 13 aprile 2015, prot. 2149/f7.”;	
	- dall’altro lato, che nonostante il legale dello studente C.C., con	
	raccomandata del 4 maggio 2015, avesse sollecitato il Conservatorio a	
	far conoscere le modalità attraverso cui il proprio rappresentato	
	potesse fruire del corso al quale era stato immatricolato ora per allora,	
	il medesimo prof. Ramunto non assumeva alcuna iniziativa	
	conseguenziale per rendere concreta la disposta immatricolazione,	
	quantunque ne avesse il potere giuridico, pur essendo:	
	• responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico del	
	Conservatorio (art. 10, primo capoverso, dello Statuto; art. 6, co. 1,	
	d.P.R. n. 132/2003);	
	• titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente	
	e degli studenti (art. 10, settimo capoverso, dello Statuto; art. 6, co.	
	4, d.P.R. n. 132/2003);	
	• componente del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo	
	(art. 11, primo capoverso, lett. c) dello Statuto; art. 7, co. 2, lett. b) del	
	d.P.R. n. 132/2003);	
	• presidente con diritto di voto e con poteri di convocazione e di	
	definizione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio	
	accademico e del Collegio dei professori, anch’essi organi di	
	governo del Conservatorio per tutto quel che concerne le linee di	
	16	

	indirizzo, sviluppo, programmazione, monitoraggio, controllo delle	
	attività didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione artistica	
	d'istituto (artt. 12 e 15 dello Statuto; artt. 8 e 11 del d.P.R. n.	
	132/2003);	
	- dall'altro lato ancora, che nonostante per il ruolo ricoperto fosse a	
	conoscenza dell'esistenza delle interlocuzioni intercorse tra il legale	
	dello studente e il Conservatorio nell'estate del 2015, e in particolare	
	del contenuto dell'email del 7 luglio 2015 inviata dal direttore	
	amministrativo al suddetto legale con la quale lo informava che i	
	docenti del Dipartimento didattico si erano riuniti il 18 giugno 2015	
	per predisporre il piano di recupero delle lezioni del proprio	
	rappresentato al fine di garantirgli la possibilità di conseguire il	
	titolo abilitante entro la sessione, e dei successivi scambi per le vie	
	brevi con cui si fornivano rassicurazioni sul fatto che le lezioni	
	sarebbero state recuperate a partire da settembre 2025, con nota prot.	
	n. 312/F7 del 19 gennaio 2016 sollecitava l'Avvocatura Generale	
	dello Stato a proporre reclamo per conto del Conservatorio avverso	
	l'ordinanza cautelare del Tribunale di Frosinone del 3 gennaio 2016,	
	al fine di ottenere la sospensione della efficacia dell'obbligo di fare	
	ivi contenuto e l'esclusione del pagamento delle penali previste la	
	ritardata esecuzione, motivando che il Conservatorio era	
	impossibilitato a eseguire l'ordinanza in quanto il corso "(...) <i>si è</i>	
	<i>concluso il 27 giugno 2015 (a.a. 2014/2015) data di espletamento</i>	
	<i>degli esami finali della classe di concorso A077, sottoclasse AM77</i>	
	<i>(...)"</i> (enfasi nell'originale della nota citata), che detto corso non	
	17	

	potesse essere frequentato dopo la sua conclusione (in quanto corso	
	abilitante ad indirizzo didattico, che soggiace a una differente	
	specificata regolamentazione rispetto ai corsi ordinamentali);	
	e che, comunque, il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. sarebbe stato	
	azionato dall'interessato successivamente alla conclusione del	
	predetto corso.	
	3.3.2.1. Motivazioni, quest'ultime, all'evidenza pretestuose e	
	contraddittorie, che si ponevano in frontale contrasto:	
	• sia con i provvedimenti amministrativi adottati in precedenza dallo	
	stesso odierno appellante e, in particolare con quello del 13 aprile	
	2015, sol che si consideri che la disposta immatricolazione <i>"con effetto</i>	
	<i>immediato e con valenza giuridica dall'1.11.2013"</i> dello studente C.C.	
	comportava che a quest'ultimo non potesse essere utilmente	
	opposta la (asserita) impossibilità di frequentare le lezioni (ordinarie	
	o straordinarie che fossero) per intervenuta conclusione del biennio	
	accademico (asseritamente avvenuta il 27 giugno 2015), in quanto	
	era stato il Conservatorio stesso ad avere dato causa a siffatta	
	(asserita) impossibilità;	
	• sia con le comunicazioni per le vie brevi di luglio 2015, dianzi	
	menzionate, con le quali il Conservatorio informava il legale dello	
	studente C.C. che sarebbero state apprestate le lezioni necessarie a	
	partire da settembre 2025, dovendosi, dunque, intendere con ciò	
	<i>"per la contraddizione che nol consente"</i> che la fissazione al 27 giugno	
	2025 della data di espletamento degli esami finali della classe di	
	concorso A077, sottoclasse AM77, non avesse carattere ostativo.	
	18	

	3.4. L'esame della documentazione in atti e delle fonti normative dianzi	
	menzionate, che delineano il fascio di competenze e relative	
	responsabilità attribuite alla figura del direttore del Conservatorio,	
	restituisce, dunque, uno scenario nel quale non è seriamente	
	controvertibile la centralità del ruolo ricoperto dall'odierno appellante	
	e la preponderanza causale del suo contegno, gravemente colposo,	
	nella verifica del fatto dannoso per cui è giudizio.	
	3.5. Di qui l'infondatezza anche delle connesse doglianze secondo cui	
	il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato il	
	carattere complesso della vicenda amministrativa in questione e non	
	avrebbe correttamente interpretato il quadro normativo di riferimento.	
	A quest'ultimo riguardo, il Collegio soggiunge a quanto su esposto in	
	ordine alle competenze del direttore del Conservatorio, alla stregua	
	dello Statuto dell'ente e del d.P.R. n. 132/2003, che, contrariamente a	
	quanto opinato dalla difesa dell'odierno appellante, la rappresentanza	
	legale del Conservatorio di musica "Licinio Refice" non è attribuita al	
	direttore amministrativo, bensì al suo presidente, che la condivide	
	<i>ratione materiae</i> con il direttore (cfr. art. 9 dello Statuto; art. 5, c o. 1, del	
	d.P.R. n. 132/2003).	
	4. Il Collegio ritiene, inoltre, non fondata la critica, rivolta alla sentenza	
	impugnata, secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe valutato	
	come preponderante, se non proprio esclusivo, sul piano causale, il	
	contegno assunto nella vicenda in esame dal corpo docente, alla cui	
	mancata fattiva collaborazione a rendersi disponibile nel predisporre e	
	nell'impartire le lezioni allo studente C.C. sarebbe dovuto il	
	19	

contenzioso giudiziario e l'esborso finanziario che ne è seguito, e, dunque, il danno erariale per cui è causa.

4.1. Il Collegio osserva in proposito che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa dell'odierno appellante, il Giudice di prime cure ha tenuto nel debito conto l'atteggiamento non collaborativo del corpo docente (pag. 20 della sentenza impugnata) in una duplice prospettiva:

- da un lato, per rimarcare che l'odierno appellante avrebbe potuto e dovuto insistere nell'iniziativa ed, eventualmente, adottare direttamente i necessari provvedimenti organizzativi, sanzionando eventualmente in via disciplinare i docenti che avessero immotivatamente fatto ostruzionismo;
- dall'altro lato, per riconoscere che siffatto atteggiamento (in quanto potrebbe "*(...) aver ostacolato l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi per l'inserimento dello studente, opponendosi ovvero non fornendo l'adeguato supporto al tentativo iniziale esperito dal Direttore.*" - pag. 24 della sentenza impugnata), ha comunque inciso causalmente sulla produzione del danno erariale per cui è giudizio.

Siffatta incidenza è stata stimata dal Giudice di prime cure nella misura del trenta per cento dell'intero danno erariale accertato, stima che il Collegio ritiene congrua avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti quale emergente dalla documentazione agli atti del giudizio.

5. Il Collegio reputa, invece, fondata la censura mossa dalla difesa dell'odierno appellante alla sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure valutato se la condotta tenuta dall'Avvocatura

dello Stato, che ha assunto la rappresentanza e la difesa del Conservatorio nei giudizi cautelare e di revocazione nei quali era parte, avesse o meno avuto una incidenza causale nella verifica del danno erariale per cui è giudizio, in considerazione del fatto che “(...) *il placet ad agire ovvero a resistere in giudizio, veniva rilasciato, in maniera tacita ovvero attraverso comportamenti concludenti, anche dall’Avvocatura di Stato, che in nome e per conto dell’Amministrazione, si costituiva in giudizio*”, la quale avrebbe potuto “(...) *certamente abbandonare il giudizio ovvero comporre in modo alternativo la controversia, qualora non avesse ritenuto sussistenti gli estremi per procedere ovvero per proseguire.*” (pag. 9 dell’atto di citazione in appello).

5.1. Come è noto, per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, al cui novero va ascritto il Conservatorio di musica “*Licinio Refice*” di Frosinone, la decisione di agire o resistere in giudizio non è esclusiva prerogativa della singola amministrazione interessata, ma è “*consigliata e diretta*” dall’Avvocatura dello Stato (“*L’Avvocatura dello Stato provvede (...) inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi*”) per il tramite dei propri avvocati, che assumono la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio senza bisogno di ricevere specifico mandato (“*bastando che consti della loro qualità*”) da parte delle amministrazioni interessate, con le quali corrispondono direttamente e alle quali richiedono “*tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l’adempimento delle sue attribuzioni.*” (artt. 1, 13 e 14 del r.d. n. 1611/1933 e ss.mm.).

5.2. Ciò posto, ad avviso del Collegio, dalla lettura della documentazione depositata nel presente giudizio e, in particolare, degli atti e dei provvedimenti giudiziari relativi al contenzioso civile intercorso tra il Conservatorio e lo studente C.C., emerge in effetti che nel caso di specie sia mancata tra l'avvocato dello Stato cui era affidato "l'affare contenzioso" (in gergo, il fascicolo di causa) e gli organi del Conservatorio un' adeguata interlocuzione per l'apprestamento di una più attenta difesa degli interessi dell'Amministrazione.

5.2.1. Ritiene il Collegio che siffatte circostanze, che denotano il carente esercizio da parte dell'Avvocatura dello Stato di quell'attività "di consiglio e di direzione", che la Legge gli intesta, in ordine al contenzioso civile in questione, assumono anch'esse, al pari del contegno tenuto dal corpo dei docenti e ferma restando la prevalenza causale dell'operato, connotato da colpa grave, dell'odierno appellante, rilievo (con)causale incidente sulla produzione del danno erariale per cui è giudizio; incidenza che si reputa congruo stimare, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, come sopra tratteggiate, nella misura del venti per cento dell'intero danno erariale accertato.

5.3. Pertanto, fermo il resto, la sentenza impugnata è meritevole di riforma limitatamente al *quantum* di condanna, che è rideterminato in € 19.395,00.

6. Considerato che l'esito del presente appello non comporta il venire meno della responsabilità amministrativa accertata nei suoi confronti, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'odierno appellante e liquidate in dispositivo a favore dello Stato.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione,	
	ACCOGLIE PARZIALMENTE	
	l'appello 59944 del prof. Ramunto Raffaele	
	e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 14/2022 della Sezione	
	giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, depositata	
	il 13 gennaio 2022, condanna il prof. Raffaele Ramunto, in atti	
	generalizzato, al pagamento in favore del Conservatorio statale di	
	Musica di Frosinone " <i>Licinio Refice</i> ", della somma, già rivalutata, di €	
	19.395,00 (diciannovemilatrecentonovantacinque,00), oltre agli	
	interessi legali su detta somma a decorrere dalla pubblicazione della	
	presente decisione fino all'effettivo soddisfo.	
	Le spese del presente grado di giudizio, a carico dell'appellante e in	
	favore dello Stato, sono liquidate in euro 144,00	
	(centoquarantaquattro/00).	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 23/12/2025	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	23	

	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti degli interessati.	
	IL PRESIDENTE	
	Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del suesteso decreto collegiale adottato ai sensi	
	dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso	
	di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli	
	altri dati identificativi degli interessati e delle altre parti private in esso	
	menzionati.	
	Roma, 23/12/2025	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	24	